

Regione Lazio

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 febbraio 2018, n. G01303

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO, l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all’esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell’allegato I, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che il Comune di Camerata Nuova ha comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l’emanazione dell’ultima determinazione;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Capranica ha soppresso la Commissione locale per il paesaggio con D.G.C. n. 132 del 10.11.2017 ed ha chiesto la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 5 l.r. n. 8 del 2012;

CONSIDERATO che i Comuni di Camerata Nuova e Capranica sono dotati di piano regolatore vigente;

CONSIDERATO che il Comune di Posta ha comunicato, con nota prot. n. 1527 del 02.01.2018 la modifica del proprio assetto organizzativo individuando un nuovo tecnico responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO che gli anzidetti Comuni hanno trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il Comune di Terracina con nota prot. n. 25894 del 07.12.2017 ha comunicato di aver rinnovato con D.G.C. n. 182 del 08.11.2017 la Commissione locale per il paesaggio, individuando nuovi tecnici;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Castelnuovo di Porto ha comunicato, con nota prot. n. 42901 del 25.01.2018, di aver riconfermato con D.G.C. n. 158 del 15.11.2017 i membri della Commissione locale del paesaggio di cui alla D.G.C. n. 352 del 22.10.2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale n. 8 del 2012 dalla data della presente determinazione:

RM	CAMERATA NUOVA	
VT	CAPRANICA	

2. I Comuni di Posta, Terracina e Castelnuovo di Porto per i quali è già stata effettuata la verifica dei requisiti ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, rispettivamente con determinazioni n. A07065 del 10.07.2012, B0684 del 12.02.2010 e A02588 del 2.04.2012, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio;

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017 e G16953/2017 riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I;

4. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

5. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La

perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	CASAPROTA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	FROSINONE	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	36.
FR	SANTOPADRE	37.

FR	SERRONE	38.
FR	SETTEFRATI	39.
FR	SORA	40.
FR	TORRICE	41.
FR	VEROLI	42.
LT	BASSIANO	43.
LT	CAMPO DI MELE	44.
LT	CISTERNA DI LATINA	45.
LT	CORI	46.
LT	FONDI	47.
LT	FORMIA	48.
LT	ITRI	49.
LT	LATINA	50.
LT	LENOLA	51.
LT	MAENZA	52.
LT	MINTURNO	53.
LT	MONTE SAN BIAGIO	54.
LT	NORMA	55.
LT	PONTINIA	56.
LT	PONZA	57.
LT	PRIVERNO	58.
LT	ROCCA GORGA	59.
LT	SABAUDIA	60.
LT	SAN FELICE CIRCEO	61.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	62.
LT	SERMONETA	63.
LT	SEZZE	64.
LT	SONNINO	65.
LT	SPERLONGA	66.
RI	AMATRICE	67.
RI	ACCUMOLI	68.
RI	ANTRODOCO	69.
RI	BELMONTE IN SABINA	70.
RI	BORBONA	71.
RI	BORGO VELINO	72.
RI	CANTALICE	73.
RI	CASAPROTA	74.
RI	CASTEL DI TORA	75.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	76.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	77.
RI	CITTADUCALE	78.
RI	CITTAREALE	79.
RI	COLLALTO SABINO	80.

RI	COLLE DI TORA	81.
RI	COLLI SUL VELINO	82.
RI	CONCERVIANO	83.
RI	CONTIGLIANO	84.
RI	COTTANELLO	85.
RI	FARA IN SABINA	86.
RI	FIAMIGNANO	87.
RI	FORANO	88.
RI	FRASSO SABINO	89.
RI	GRECCIO	90.
RI	LABRO	91.
RI	LEONESSA	92.
RI	LONGONE SABINO	93.
RI	MAGLANO IN SABINA	94.
RI	MAR CETELLI	95.
RI	MICIGLIANO	96.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	97.
RI	MONTELEONE SABINO	98.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	99.
RI	MORRO REATINO	100.
RI	ORVINIO	101.
RI	PAGANICO SABINO	102.
RI	PESCOROCCHIANO	103.
RI	PETRELLA SALTO	104.
RI	POGGIO BUSTONE	105.
RI	POGGIO CATINO	106.
RI	POGGIO MOIANO	107.
RI	POGGIO MIRTETO	108.
RI	POGGIO SAN LORENZO	109.
RI	POSTA	110.
RI	RIVODUTRI	111.
RI	ROCCANTICA	112.
RI	ROCCA SINIBALDA	113.
RI	SCANDRIGLIA	114.
RI	STIMIGLIANO	115.
RI	TARANO	116.
RI	TOFFIA	117.
RI	TORRICELLA	118.
RI	VACONE	119.
RM	ALLUMIERE	120.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	121.
RM	ALBANO LAZIALE	122.
RM	ANZIO	123.

RM	ARDEA	124.
RM	ARICCIA	125.
RM	ARSOLI	126.
RM	ARTENA	127.
RM	CAMERATA NUOVA	128.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	129.
RM	CAPENA	130.
RM	CARPINETO ROMANO	131.
RM	CASTEL MADAMA	132.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	133.
RM	CERVETERI	134.
RM	CIAMPINO	135.
RM	CIVITAVECCHIA	136.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	137.
RM	COLLEFERRO	138.
RM	COLONNA	139.
RM	FIANO ROMANO	140.
RM	FILACCIANO	141.
RM	FIUMICINO	142.
RM	FONTE NUOVA	143.
RM	FORMELLO	144.
RM	FRASCATI	145.
RM	GAVIGNANO	146.
RM	GENAZZANO	147.
RM	GENZANO DI ROMA	148.
RM	GORGA	149.
RM	GROTTAFERRATA	150.
RM	GUIDONIA	151.
RM	JENNE	152.
RM	LADISPOLI	153.
RM	LARIANO	154.
RM	LICENZA	155.
RM	MAGLIANO ROMANO	156.
RM	MANDELA	157.
RM	MANZIANA	158.
RM	MARCELLINA	159.
RM	MARINO	160.
RM	MAZZANO ROMANO	161.
RM	MENTANA	162.
RM	MONTECOMPATRI	163.
RM	MONTEFLAVIO	164.
RM	MONTELANICO	165.
RM	MONTELIBRETTI	166.

RM	MONTE PORZIO CATONE	167.
RM	MONTE ROMANO	168.
RM	MONTEROTONDO	169.
RM	MONTORIO ROMANO	170.
RM	MORICONE	171.
RM	MORLUPO	172.
RM	NAZZANO	173.
RM	NEMI	174.
RM	NEROLA	175.
RM	NETTUNO	176.
RM	PALOMBARA SABINA	177.
RM	PERCILE	178.
RM	PISONIANO	179.
RM	POLI	180.
RM	PONZANO ROMANO	181.
RM	RIANO	182.
RM	RIGNANO FLAMINIO	183.
RM	RIOFREDDO	184.
RM	ROCCA DI CAVE	185.
RM	ROCCA DI PAPA	186.
RM	ROCCA PRIORA	187.
RM	ROMA	188.
RM	ROVIANO	189.
RM	SACROFANO	190.
RM	SAN CESAREO	191.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	192.
RM	SANTA MARINELLA	193.
RM	SANT'ORESTE	194.
RM	SEGNI	195.
RM	TIVOLI	196.
RM	TOLFA	197.
RM	TORRITA TIBERINA	198.
RM	TREVIGNANO ROMANO	199.
RM	VALLEPIETRA	200.
RM	VALLINFREDA	201.
RM	VELLETRI	202.
RM	VICOVARO	203.
RM	ZAGAROLO	204.
VT	ARLENA DI CASTRO	205.
VT	BAGNOREGIO	206.
VT	BASSANO IN TEVERINA	207.
VT	BOLSENA	208.
VT	BOMARZO	209.

VT	CALCATA	210.
VT	CANEPINA	211.
VT	CANINO	212.
VT	CAPODIMONTE	213.
VT	CAPRANICA	214.
VT	CAPRAROLA	215.
VT	CARBOGNANO	216.
VT	CASTEL SANT'ELIA	217.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	218.
VT	CELLENO	219.
VT	CIVITA CASTELLANA	220.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	221.
VT	FALERIA	222.
VT	GALLESE	223.
VT	GRADOLI	224.
VT	GROTTE DI CASTRO	225.
VT	ISCHIA DI CASTRO	226.
VT	LUBRIANO	227.
VT	MARTA	228.
VT	MONTALTO DI CASTRO	229.
VT	MONTEFIASCONE	230.
VT	NEPI	231.
VT	ORIOLO ROMANO	232.
VT	ORTE	233.
VT	PROCENO	234.
VT	RONCIGLIONE	235.
VT	SAN LORENZO NUOVO	236.
VT	SORIANO NEL CIMINO	237.
VT	SUTRI	238.
VT	TARQUINIA	239.
VT	TUSCANIA	240.
VT	VALENTANO	241.
VT	VALLERANO	242.
VT	VASANELLO	243.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	244.
VT	VETRALLA	245.
VT	VIGNANELLO	246.
VT	VITERBO	247.
VT	VITORCHIANO	248.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	249.
LT	GAETA*	250.
LT	TERRACINA *	251.
RI	RIETI *	252.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	253.
FR	FROSINONE *	254.
RM	AFFILE **	255.
RM	BRACCIANO *	256.
RM	CASTEL GANDOLFO **	257.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	258.
RM	LANUVIO *	259.
RM	PALESTRINA*	260.
RM	ROIATE **	261.
RM	SUBIACO **	262.
RM	VALMONTONE **	263.
VT	ACQUAPENDENTE *	264.
VT	BASSANO ROMANO *	265.
VT	BLERA **	266.
VT	MONTE ROMANO *	267.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.